

REGOLAMENTO N. 1081/67/CEE DELLA COMMISSIONE**del 29 dicembre 1967****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾,

Visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ⁽²⁾,

Visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva ⁽³⁾, e in particolare l'articolo 7, prima frase,

Considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere coperta da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi ;

Considerando che, in virtù dell'articolo 8 del regolamento n. 162/66/CEE, le disposizioni di cui all'articolo 18 del regolamento n. 136/66/CEE e le misure prese per l'applicazione di quest'ultimo sono, fatte salve le disposizioni dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia, applicabili agli scambi tra la Comunità e la Grecia ;

Considerando che le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con i regolamenti n. 171/67/CEE e n. 223/67/CEE ⁽⁴⁾ ;

Considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità ;

Considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva che non ha subito un processo di raffinazione, dev'essere fissata prendendo in considerazione :

— la situazione e le prospettive di evoluzione dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, sul mercato della Comunità, nonché dei prezzi dell'olio d'oliva sul mercato mondiale,

— gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio d'oliva, volti ad assicurare a detti mercati una situazione di equilibrio ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi o degli scambi,

— l'interesse d'evitare perturbazioni sul mercato della Comunità ;

— l'aspetto economico delle esportazioni previste ;

Considerando che inoltre detta restituzione dev'essere fissata ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 171/67/CEE, conformemente ai criteri :

— dei prezzi dell'olio d'oliva nelle principali zone di produzione della Comunità,

— dei corsi più favorevoli constatati sui differenti mercati dei paesi terzi importatori e della Grecia,

— delle spese commerciali e delle spese di trasporto più favorevoli calcolate dai mercati della Comunità situati nelle principali zone di produzione fino ai porti o ad altri luoghi d'esportazione della Comunità, nonché delle spese di accesso sul mercato mondiale ;

Considerando che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva che non ha subito un processo di raffinazione può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario ;

Considerando che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 171/67/CEE, l'importo delle restituzioni che si applica all'olio d'oliva che ha subito un processo di raffinazione deve essere derivato da quello fissato per l'olio d'oliva che non ha subito un tale processo ;

Considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 223/66/CEE, al momento della fissazione della restituzione, la quantità di olio d'oliva che non ha subito un processo di raffinazione di cui alla sottovoce ex 15.07 (A) (II), riportato all'allegato di detto regolamento, da considerare necessaria per la produzione di 100 kg di olio d'oliva che ha subito un processo di raffinazione di cui al suddetto allegato è di 111 kg per l'olio d'oliva di cui alla sottovoce ex 15.07 (A) (I) (a) e di 149 kg per l'olio d'oliva di cui alla sottovoce ex 15.07 (A) (I) (b) ;

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

⁽³⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.

⁽⁴⁾ GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2912/67.

Considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che in caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo;

Considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi e della Grecia, induce a fissare la restituzione ed il prelievo agli importi di cui all'allegato;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dei grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione versi i paesi terzi e la Grecia dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE, sono fissate all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1967.

Per la Commissione

L. G. RABOT

Direttore generale

ALLEGATO

Ammontare delle restituzioni all'esportazione di olio d'oliva in u.c./100 kg

N. della tariffa doganale comune	Destinazione delle merci
ex 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, grezzi, depurati o raffinati :
B I b) 1,	
B I b) 2,	
B II a)	(A) Olio d'oliva :
	(I) che ha subito un processo di raffinazione :
	(a) ottenuto dalla raffinazione dell'olio d'oliva vergine, anche se mescolato ad olio d'oliva vergine 0
	(b) altro 0
	(II) altri :
	(a) olio d'oliva vergine 0
	(b) altri 0

Nota : Per l'applicazione di detto allegato, sono considerati come rientranti nella sottovoce :

1. ex 15.07 (A) (I), gli oli che hanno le caratteristiche riportate nell'allegato II del regolamento n. 166/66/CEE.
2. ex 15.07 (A) (I) (b), gli oli che, oltre alle caratteristiche di cui al suddetto punto 1, hanno una reazione positiva in un'analisi effettuata conformemente alle disposizioni dell'allegato del regolamento n. 177/66/CEE.
3. ex 15.07 (A) (II) (b), gli oli che hanno la reazione positiva di cui al suddetto punto 2.